

FEDERAZIONE ITALIANA PALLA TAMBURELLO

TRIBUNALE FEDERALE

Il Tribunale Federale riunito nella seguente composizione:

- Avv. Prof. Jacopo Tognon – Presidente
- Avv. Marco Mazzucato – Vice Presidente
- Avv. Giuseppe Agostini – Componente supplente

ha emesso la seguente decisione nella procedura nr. 4/2017 promossa con ricorso pervenuto in data 5 dicembre 2017 da N.A.T., Nuova Associazione dilettantistica Tamburello Malavicina - Belvedere, nei confronti delle decisioni della Commissione Tecnica Federale assunte all'esito delle riunioni del 12.08.2017 e 23.09.2017, nonché della comunicazione del 26.10.2017 della Commissione Tecnica Federale e della deliberazioni del Consiglio Federale nr. 16 e 17 del 30.09.2017.

Visti il ricorso e gli allegati;

uditi, all'udienza del 9.01.2018 l'Avv.to Alberto Ballato, in rappresentanza della N.A.T., Nuova Associazione dilettantistica Tamburello Malavicina – Belvedere, nonché il Presidente della stessa, sig. Giuliano Morari;

visti tutti gli atti e i documenti di causa;

Ritenuto in fatto

Con ricorso del 29.11.2017, notificato in data 5.12.2017 (prot. 639/17), la N.A.T., Nuova Associazione dilettantistica Tamburello Malavicina – Belvedere (da qui in avanti, per brevità, N.A.T.), *ut supra* rappresentata e difesa, lamentava l'illegittimità della decisione della Commissione Tecnica Federale (*breviter*, C.T.F.) del 26.10.2017, diretta nei suoi confronti, nonché di quelle assunte all'esito delle riunioni del 12.08.2017 e 23.09.2017 e della deliberazione del Consiglio Federale nr. 16 del 30.09.2017, chiedendo conseguentemente la riammissione al campionato di Serie B Open maschile per l'anno 2018.

Si esponeva che la C.T.F., nelle riunioni del 12.08.2017 e del 23.09.2017, programmava di

cambiare formula al campionato di Serie B Open maschile per la stagione sportiva 2018, prevedendo due gironi ad 8 squadre e richiedendo la disponibilità delle squadre finaliste di serie C, in vista dei ripescaggi.

Le decisioni della C.T.F. venivano successivamente ratificate dal Consiglio Federale con deliberazioni nr. 16 e 17 del 30.09.2017.

La squadra della N.A.T. si classificava come tredicesima nel campionato di Serie B Open maschile nella stagione sportiva 2017 (terminato l'8.10.2017) e, di conseguenza, veniva retrocessa in serie C per la successiva stagione sportiva.

Con il **primo motivo** di ricorso, l'associazione ricorrente lamentava la mancanza di poteri della C.T.F. in merito alla modificazione dei criteri previsti per i ripescaggi, ritenendo compito del Consiglio Federale, ex art.11 dello Statuto F.I.P.T., la direzione dell'attività.

Diversamente invece, parte ricorrente sosteneva che compito della C.T.F., ex art. 15 del medesimo Statuto, fosse solamente quello di attuare i programmi dell'attività agonistica e di sovrintendervi. Nel **secondo motivo** di ricorso la N.A.T. non riteneva riscontrabile tale potere della C.T.F. neppure facendo riferimento all'art. 18 lett.h) del Regolamento Tecnico vigente che prevede la possibilità, unicamente in capo alla F.I.P.T., di colmare un vuoto nel caso di mancanza d'iscrizione da parte di squadre militanti nei campionati di serie A e B.

Con il **terzo motivo**, l'associazione rammentava la prassi praticata in anni precedenti, relativa a situazioni rientranti nell'alveo dell'art. 18 lett.h) del Regolamento summenzionato, risolte proprio a mezzo di ripescaggi di squadre retrocesse.

Da ultimo, con il **quarto motivo** si reputava priva di motivazione la comunicazione del Presidente della C.T.F. del 26.10.2017, notificata il 30.10.2017.

Considerato in diritto

Ritiene il Tribunale che il ricorso non appaia fondato e meritevole di accoglimento quanto ai motivi ivi addotti da parte ricorrente a supporto delle proprie ragioni, alla stregua sia dell'esame degli atti allegati sia di quanto precisato dall'Avv.to Ballato all'udienza del 09.01.2018.

Quanto al **primo motivo**, infatti, le delibere del 30.09.2017 del Consiglio Federale nr. 16 - che approvava l'organizzazione del campionato di Serie B Open maschile a sedici squadre, suddivise in due gironi da otto – e 17 – che stabiliva la classifica come criterio per le integrazioni delle squadre partecipanti al detto campionato, ammettendo solamente le società della Serie C, secondo la graduatoria definita dalla C.T.F. – recepiscono *in toto* il contenuto delle riunioni della C.T.F. del 12.08.2017 e del 23.09.2017.

Considerando nello specifico gli articoli dello Statuto F.I.P.T., citati dalla ricorrente in merito ai poteri del Consiglio Federale e della C.T.F., è bene evidenziare come l'art. 11 preveda che il Consiglio sia *“preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo”* nonché diriga *“l'attività federale”* predisponendo *“i programmi in conformità alle direttive approvate dall'Assemblea Nazionale e ne cura l'attuazione”*.

L'art. 15, invece, testualmente precisa che la C.T.F. *“predispone, cura ed attua i programmi dell'attività agonistica, nazionale ed internazionale”*, sovrintendendo inoltre *“al regolare svolgimento dell'attività provinciale, regionale e nazionale in collaborazione anche con gli Organi periferici”*.

Proprio alla C.T.F. stessa, dunque, spetta non soltanto la cura e l'attuazione dei programmi dell'attività agonistica ma anche (e forse *in primis*) la loro predisposizione, così come avvenuto nel caso di specie nel corso delle riunioni del 12.08.2017 e del 23.09.2017.

Considerate tutte le ragioni summenzionate, pertanto, non si ravvisa alcuna carenza di poteri in capo alla C.T.F. in merito all'organizzazione del campionato di Serie B Open maschile in due gironi, con la scelta dei relativi criteri di ripescaggio.

Quanto a detti criteri, a parere dell'Organo giudicante, una loro disparità si sarebbe potuta sostenere con differenti giustificazioni, ivi però non addotte.

Per il **secondo motivo** citato dalla ricorrente, appare del tutto irrilevante il riferimento all'art. 18 lett.h) del Regolamento Tecnico vigente, nella definizione delle squadre partecipanti al campionato *de quo*.

La questione controversa, infatti, non è relativa ad una mancanza d'iscrizione di una squadra al campionato, per la quale *"la F.I.P.T., [...], si riserva il diritto, tramite la C.T.F., di surrogarle o meno con altre squadre, [...]"*, così come disciplinato dall'articolo in commento. Nel caso specifico, invero, non vi è alcuna squadra che non si sia iscritta al campionato di serie B, motivo per il quale la ricorrente potesse paventare la possibilità di esservi surrogata.

Relativamente al **terzo motivo** di doglianza, si ritiene che lo stesso non sia provato dalla ricorrente, né sia sufficiente a sostenere la propria tesi riguardanti la carenza di poteri della C.T.F.

Da ultimo, e relativamente al **quarto motivo**, deve ritenersi non impugnabile la comunicazione della C.T.F. del 26.10.2017 (notificata il 30.10.2017) con la quale si esplicitavano alla N.A.T. le determinazioni assunte all'esito della riunione della stessa in data 23.09.2017 e le deliberazioni del Consiglio Federale del 30.09.2017, essendo un provvedimento meramente ricognitivo di una situazione di fatto cristallizzata nelle delibere del Consiglio Federale nr. 16 e 17 del 30.09.2017.

Fermo quanto sopra, il Collegio ha altresì analizzato la sussistenza del requisito temporale di tempestività del ricorso medesimo, (di cui pure fortemente si dubita tenuto conto che la Delibera del Consiglio federale risulta presa in data 30 settembre 2017 e che la pubblicazione è normalmente contestuale – e comunque facilmente conoscibile da un semplice accesso al sito web della Federazione –) ma l'assenza di dati certi in relazione alla pubblicazione della delibera impedisce allo stato una più approfondita analisi della questione.

Per tutto quanto detto, il Tribunale giudica di doversi respingere il ricorso, ritenendo legittime le decisioni della C.T.F. assunte nel corso delle riunioni del 12.08.2017, del 23.09.2017, nonché la comunicazione del 26.10.2017 e la delibera del Consiglio Federale nr. 16 del 30.09.2017, non ammettendo, conseguentemente, la riammissione della ricorrente al campionato di Serie B Open maschile per l'anno 2018;

P.Q.M.

IL TRIBUNALE FEDERALE

ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- respingersi il ricorso, in quanto infondato nei motivi, ritenendo legittime le delibere del Consiglio Federale nr. 16 e 17 del 30.09.2017, le quali recepiscono le decisioni della C.T.F. assunte nel corso delle riunioni del 12.08.2017, del 23.09.2017;
- conseguentemente, non ammettersi la ricorrente al campionato di Serie B Open maschile per l'anno 2018;

Riservata la motivazione ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento di Giustizia.

Così deciso in Padova 15 gennaio 2018

Motivi depositati il 24 gennaio 2018

Il Presidente

Avv. prof. Jacopo Tognon

